



# Istituto Comprensivo "P. M. Rocca"

Piazza Libertà, 1 - 91011 **ALCAMO** (TP) - Tel.0924/24345 Fax 0924515460 C.F.: 80004290815 C.M.: TPIC81200G

e-mail: [tpic81200g@istruzione.it](mailto:tpic81200g@istruzione.it) – pec: [tpic81200g@pec.istruzione.it](mailto:tpic81200g@pec.istruzione.it) – sito web [www.scuolaroccalcamo.edu.it](http://www.scuolaroccalcamo.edu.it)

CIRCOLARE N. 54 del 09/03/2020

Anno scolastico 2019/2020

A tutto il personale  
Agli Studenti e alle famiglie  
Al sito web della scuola

Oggetto: Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore dall' 8 marzo 2020

Si invitano le SSLL a prendere visione degli allegati alla presente circolare:

1) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento, applicabili sull'intero territorio nazionale

2) Ordinanza contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Sicilia. In particolare si invita le SSLL che hanno soggiornato in zone a rischio o che siano transitate o abbiano sostato in Lombardia e nelle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria e che siano rientrate in sede a far data dal 24 febbraio 2020, a porre particolare attenzione al punto 4 dell'Ordinanza della Regione Sicilia che qui si riporta integralmente:

*"Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza".*

Si rammenta che, come riportato nella citata ordinanza la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave". Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Silvana GENCO

Firma autografa omissa ai sensi  
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993